SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 877)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANETTI, MORANDI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CHIARANTE, PAPALIA, MASCAGNI, SALVUCCI, MERZARIO, BENEDETTI e FERMARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1980

Riforma degli istituti superiori di educazione fisica

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito in corso nel Paese sulla necessità di una riforma dello sport è la prova che la grave crisi che stiamo vivendo non sminuisce la capacità delle forze democratiche di farsi interpreti anche di nuovi reali bisogni che maturano nelle masse popolari.

Sono note le attuali carenze di strutture sportive, in particolare nel Mezzogiorno: il 60 per cento dei comuni ne è, ad esempio, totalmente privo; il « verde sportivo » a disposizione in media per ogni italiano è di appena 75 centimetri quadrati; un solo giovane su 15 può praticare lo sport. Le stesse strutture create sono per lo più tali da consentire a moltissimi di guardare, ma a pochissimi di essere attivi.

Preoccupante però non è soltanto il modo come lo sport è praticato, ma le idee direttrici che sono state alla base del suo sviluppo in Italia e che sono in stretta relazione anche alla vita degli istituti superiori di educazione fisica, di cui il disegno di legge che presentiamo, sperando in una sollecita approvazione, propone la riforma.

Lo sport ha conosciuto nel nostro Paese uno sviluppo abnorme dei suoi lati spettacolari, che costituiscono spesso per larghi strati popolari l'unico approccio ad esso e che, esaltati dal massiccio intervento dei mezzi di comunicazione di massa (dalla stampa specializzata alla RAI-TV), hanno contribuito ad una deformazione « campionistica » dell'attività sportiva, ridotta spesso a mera attività muscolare. Tale deformazione si è fondata su una concezione — ereditata dal fascismo — dello sport come realtà chiusa in se stessa, avulsa da ogni altro aspetto della vita culturale e sociale, ed è stata spesso anche alla base delle attività

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

che si sono svolte negli stessi ISEF, che questa mentalità hanno assorbito nella generalità dei casi non sapendo — è necessario dirlo — reagire positivamente e fornire gli stimoli per una valutazione più matura, attenta e culturalmente approfondita.

Esigenze nuove sono invece affiorate fuori dell'istituzione scolastica. Le stressanti condizioni di vita delle masse lavoratrici, sia nei luoghi di lavoro che nei quartieri delle città, hanno costituito la base oggettiva di una presa di coscienza sempre più larga del bisogno dell'attività fisica come momento essenziale nella formazione della personalità, non solo di una *élite*, ma di tutti. Si sono resi interpreti di questo bisogno l'associazionismo democratico e molti enti locali che, sulla base di una concezione dello sport come servizio sociale, hanno saputo non solo accedere ad attività di cui erano stati sino ad ora solo spettatori, ma hanno dato vita anche ad una vasta problematica che ha affrontato con chiarezza i nuovi temi politici e sociali inerenti alla necessità di riconoscere a tutti il diritto ad un sano sviluppo fisico. Il mondo « chiuso » dello sport si va così aprendo non in modo astratto e dottrinario, ma concretamente, sulla base delle quotidiane esigenze di strati sempre più larghi di cittadini.

Il mancato rapporto con tali realtà ha privato gli ISEF della possibilità di modificare e arricchire la loro qualificazione tramite un collegamento con i bisogni del territorio; mentre, a sua volta, l'isolamento da ogni reale processo di ricerca scientifica, cui secondo gli stessi statuti andava collegato l'insegnamento, ha inevitabilmente impoverito i contenuti culturali. La cultura è stata difatti troppo spesso considerata un generico supporto, prevalentemente retorico, privo di una reale qualificazione e di agganci con l'attività svolta.

L'isolamento ha caratterizzato la vita degli ISEF anche nei riguardi delle stesse strutture scolastiche nel loro insieme: significativa, ad esempio, è l'esistenza presso il Ministero di un ispettorato a parte per l'educazione fisica, la cui permanenza andrà messa in discussione nel dibattito sulla riforma del Ministero della pubblica istruzione e degli organi collegiali scolastici a livello territoriale, che speriamo di tenere presto in Parlamento. Ciò ha inoltre tolto a questi istituti gran parte della funzionalità che pur avrebbero potuto avere: il numero chiuso « selvaggio », ad esempio, ha come scopo dichiarato di tendere a salvaguardare la qualificazione e la serietà degli studi, e quindi anche dei futuri insegnanti di educazione fisica; l'aver fornito però meno della metà del personale di cui la scuola aveva bisogno, ha costretto in realtà all'utilizzo e alla sistemazione di personale sostanzialmente privo di ogni formazione.

La separatezza è stata dunque la nota fondamentale nella vita degli ISEF. Essa ha comportato gravi conseguenze nelle strutture organizzative ed ha insieme costituito una vera e propria sovrastruttura ideologica, che ha spesso coperto, in effetti, contenuti culturali pericolosamente conservatori, di chiara derivazione idealistica, secondo cui le attività del corpo debbono essere considerate separate e nettamente subordinate a quelle delle facoltà psichiche superiori. La educazione fisica era stata così ridotta nelle nostre scuole prevalentemente a « ginnastica », puro esercizio ripetitivo al fine di uno sviluppo muscolare fine a se stesso; e gli insegnanti da parte loro, in coerenza a tale concezione, sono stati considerati « di serie B ».

Diciamo ciò con la consapevolezza che non mancano certo realtà e individui impegnati in un lavoro serio e qualificato, ma insieme che è oggi necessario colmare i gravi ritardi che ci separano dai Paesi più avanzati, dando agli studi ed alle attività di educazione fisica una nuova base, un nuovo « asse culturale », che consenta di recuperare un legame con la concezione dello sport come servizio sociale, favorendo i rapporti degli ISEF con le strutture e le esigenze che sorgono sul territorio; che promuova nei fatti, con personale e strutture adeguate, la ricerca scientifica; che sia fondato su uno studio diverso del movimento, inteso come organicamente correlato alla vita psichica del soggetto.

È un nuovo concetto di « psicomotricità », che deve sostituire la vecchia prassi degli automatismi della « ginnastica »: nel movi-

mento si manifesta il modo in cui il soggetto si pone in relazione con l'ambiente, e quindi il complesso di esperienze e di scelte culturali e sociali maturate. Opportunamente i nuovi programmi della scuola media affermano che « il movimento è uno dei linguaggi attraverso il quale l'uomo esprime il suo modo interiore ed entra in rapporto con gli altri »: non vi è però chi non colga la distanza intercorrente tra queste affermazioni e la pratica scolastica odierna.

Per conseguire tali obiettivi non si può che partire da una profonda riforma degli ISEF. Noi siamo convinti, e lo affermiamo chiaramente nel nostro disegno di legge, che è l'Università la sede più idonea per la formazione degli insegnanti di educazione fisica e di quanti svolgono compiti di formazione nelle attività sportive. Questa consapevolezza sappiamo essere anche presente in altre forze politiche, se non altro per i disegni di legge avanzati da alcuni esponenti nelle passate legislature.

Da tali disegni di legge ci differenzia però, da una parte, la consapevolezza della grave crisi che l'Università sta attraversando e della necessità di interventi riformatori secondo un chiaro disegno di rinnovamento che risollevi l'Università stessa dagli attuali livelli di dequalificazione; e, dall'altra, la constatazione che un inserimento degli ISEF, così come oggi sono, nell'Università, così com'è, non garantirebbe certamente *ipso facto* una riqualificazione degli studi. Nelle attuali condizioni entrambe le istituzioni potrebbero, forse, trarne anche pregiudizio.

È molto più opportuno, oltre che urgente, dunque, creare le condizioni perchè gli ISEF adeguino le proprie strutture e si rinnovino profondamente; e perchè possano successivamente trasmettere le loro funzioni e le strutture stesse ad un'Università a sua volta migliorata.

È questa, crediamo, l'unica via perchè sia raggiunto un obiettivo avvertito come necessario da chiunque, nella scuola e fuori, sia sensibile ai problemi dell'educazione fisica e dello sport. Gli stessi presentatori di proposte magicamente risolutorie, con la scarsissima convinzione con cui le hanno sostenute in Parlamento, hanno implicitamente dimostrato l'insostenibilità e, in buona misura, la demagogia della soluzione indicata.

Respingendo d'altra parte anche l'ipotesi di intervenire per tempi più o meno lunghi solo nell'Università, trascurando la necessità e l'urgenza di una riforma degli ISEF, il Partito comunista si è prefisso due scopi: da una parte, ottenere subito notevoli innovazioni ed un miglioramento qualitativo negli istituti esistenti; dall'altra, fare in modo che proprio tali innovazioni prefigurino e rendano possibile, se non inevitabile, in un futuro non lontano lo sbocco nelle strutture universitarie.

A tale obiettivo sono finalizzati non solo l'avvio concreto della ricerca scientifica con stanziamenti adeguati; la possibilità di dar vita a convenzioni con le Università per la reciproca utilizzazione di strutture; l'assetto dato agli organismi di governo; ma anche la stessa soluzione indicata per il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti, che ha costituito fino ad oggi non certo l'ultimo ostacolo.

I docenti di insegnamenti scientifici e culturali sono reclutati, secondo il nostro disegno di legge, con le stesse modalità previste per i docenti universitari, di cui hanno lo stesso stato giuridico ed economico, ivi compreso il diritto di accesso ai fondi pubblici per la ricerca scientifica.

Gli insegnamenti di tecnica e pratica sportiva sono attribuiti a docenti che, in possesso di diploma dell'ISEF, abbiano usufruito dei contratti quadriennali di formazione, stipulati su numero programmato, ed abbiano superato gli esami previsti alla fine del primo biennio e del quadriennio. La formazione dei contrattisti è curata, oltre che dai docenti degli insegnamenti scientifici e culturali, da persone altamente qualificate nelle attività sportive.

Dopo il periodo di contratto, ai docenti reclutati è attribuito lo stesso stato giuridico ed economico dei docenti universitari ivi compreso il diritto di accesso ai fondi pubblici per la ricerca scientifica, come per i colleghi di materie scientifiche e culturali.

Sono, queste, misure che, mentre respingono ogni illusione di miracolistiche scor-

ciatoie, contribuiscono insieme alle altre a rendere le affermazioni dei due ultimi commi dell'articolo 1 non certo generiche indicazioni, ma prospettive molto concrete.

Disposizioni provvisorie, ovviamente, consentono di utilizzare tramite comando, durante il quadriennio del primo contratto, insegnanti delle scuole medie.

Il disegno di legge opportunamente non definisce programmi e piani di studio, limitandosi a indicare norme per la loro formazione.

Va richiamata però l'attenzione sul comma secondo dell'articolo 5, che affida al consiglio d'istituto il compito di delineare le modalità con cui dar vita ad un collegamento organico tra le discipline di tecnica e pratica sportiva e quelle scientifiche e culturali. Si tratta di un ulteriore significativo contributo perchè la pratica sportiva e il movimento siano sempre accompagnati da uno studio critico e scientifico delle loro implicazioni, non soltanto fisiche ma anche culturali e umane, oltre che didattiche.

Il comma quarto dello stesso articolo prevede, inoltre, che non meno di tre insegnamenti di tecnica e pratica sportiva implichino una diretta conoscenza di esperienze di attività sportive con finalità non agonistiche, ma organizzate come servizio sociale.

Il presente disegno di legge tende a porre fine anche agli scompensi che ha conosciuto fino ad oggi il rapporto domanda-offerta di lavoro, specialmente nella scuola. L'attuale numero chiuso « selvaggio » per l'accesso degli studenti agli ISEF, causa prima della esistenza di una elevata percentuale di insegnanti privi di qualificazione, è sostituito da un criterio di programmazione effettuata in base ad una consultazione democratica, capace di indicare il previsto fabbisogno in entrambi gli indirizzi, didattico e sportivo, che il disegno di legge prevede.

Sono inoltre profondamente modificate le modalità per la selezione nell'accesso, fondate su dati oggettivamente rilevabili: la prova di cultura generale, insignificante come strumento di valutazione ma efficacissima come filtro per le scelte clientelari che hanno macroscopicamente improntato i meccanismi di selezione, è sostituita dalla valutazione del diploma e di altri eventuali titoli culturali, cui è attribuito il 50 per cento del punteggio, mentre il rimanente 50 per cento è attribuito ai risultati oggettivi di prove sportive.

Entro sei mesi dall'approvazione della legge il Governo è delegato ad emanare, dopo ampia consultazione, un piano di programmazione delle nuovi sedi, dando precedenza alle Regioni attualmente prive. È da sottolineare l'importanza di tale provvedimento non soltanto per un necessario collegamento dello sviluppo degli ISEF con le esigenze del territorio, ma anche per porre fine al disarticolato accrescersi delle sedi staccate, che stanno pericolosamente proliferando al di fuori di ogni controllo e programmazione nel Paese, in base a spinte spesso locali e clientelari.

Sono previsti inoltre la statizzazione degli attuali ISEF parificati, l'assunzione negli organici dello Stato del personale non insegnante e il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti.

Il nostro disegno di legge, onorevoli senatori, pur nato dopo lunga e attenta riflessione, si presenta senza caratteri di rigidità, ma aperto al contributo degli insegnanti, degli studenti e di tutte le forze che oggi avvertono l'esigenza di un profondo rinnovamento negli ISEF.

Noi vogliamo sviluppare ed arricchire il dibattito già in atto, che costituisce uno degli elementi più nuovi ed importanti, su tutta la tematica dello sport e dell'educazione fisica. La collettività deve riappropriarsi della capacità di gestire aspetti e problemi della vita sociale fino ad oggi delegati a chiusi ambienti di « addetti ai lavori »; e le forze politiche e sociali, che hanno praticamente a lungo consentito questa sorta di espropriazione debbono, tutte, colmare i loro ritardi, elaborare proposte nell'ambito delle rispettive ispirazioni ideali e confrontarle.

È con tale spirito che presentiamo il presente disegno di legge e con la convinzione di dare un contributo perchè negli istituti superiori di educazione fisica possa presto nascere una realtà diversa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

Lo Stato promuove e persegue la formazione scientifica e tecnica degli insegnanti di educazione fisica, degli istruttori, dei preparatori atletici e di coloro che comunque svolgono compiti di preparazione alle pratiche sportive, tanto ricreative che agonistiche, nel quadro di uno sviluppo della educazione fisica e delle attività sportive miranti alla salvaguardia della salute ed al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

Lo Stato promuove e persegue, inoltre, la ricerca ed il progresso delle scienze nel campo delle attività motorie del corpo umano e delle loro implicazioni psico-fisiche e sociali.

Ai compiti di cui ai commi precedenti lo Stato provvede nell'ambito dell'istruzione universitaria.

Fino al momento in cui si provvederà con legge ad affidare detti compiti alle Università degli studi, essi sono svolti dagli ISEF, riordinati con la presente legge.

Art. 2.

(*ISEF*)

Gli ISEF sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, godono di autonomia amministrativa e didattica, nei limiti stabiliti dalla presente legge, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Per ogni ISEF deve essere emanato nelle forme e nei modi stabiliti dal successivo articolo 16 uno statuto che disciplini, nel rispetto della presente legge, il governo amministrativo e didattico dell'istituto e tutto quanto attiene al suo funzionamento e che

non trovi previsione nelle disposizioni della presente legge.

Valgono per gli ISEF le norme che disciplinano le contabilità per le Università e gli istituti di grado universitario, in quanto applicabili.

Art. 3.

(*Corso e indirizzi di studio*)

Il corso degli studi negli ISEF ha durata triennale e si articola nei seguenti indirizzi:

a) sportivo;

b) didattico.

Al corso si accede previo concorso per titoli ed esami, secondo quanto disposto dal successivo articolo 6.

Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto nelle materie di insegnamento ed una prova di esame finale conseguono il diploma di educazione fisica che, per l'indirizzo didattico di cui alla precedente lettera *b*), ha valore abilitante all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria.

Art. 4.

(*Ordinamento degli studi*)

L'ordinamento degli studi degli ISEF prevede insegnamenti scientifici e culturali, e insegnamenti di tecnica e pratica sportiva.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per individuare gli insegnamenti scientifici e culturali, fatta eccezione per gli insegnamenti facoltativi, la cui indicazione è demandata agli statuti.

Le norme di cui al comma precedente sono emanate sentito il parere del Consiglio nazionale universitario, su proposta di una commissione di esperti nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designa-

zione dello stesso Consiglio nazionale universitario.

Gli statuti non possono indicare un numero di esami obbligatori. Il piano di studi prevederà annualmente per ogni studente un numero di esami facoltativi non superiori a un terzo di quelli obbligatori.

GLI ISEF possono stipulare con le Università apposite convenzioni, approvate dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario, per l'utilizzazione reciproca delle rispettive strutture.

Art. 5.

(Insegnamenti di tecnica e pratica sportiva)

Gli insegnamenti di tecnica e pratica sportiva per entrambi gli indirizzi, di cui all'articolo 3, concernono essenzialmente la tecnica e le esercitazioni pratiche delle attività sportive e delle attività volte al miglioramento dello sviluppo fisico della persona.

Esse sono rapportate allo studio delle discipline scientifiche e culturali, anche tramite apposite ricerche e relazioni, con modalità stabilite dal consiglio d'istituto nell'ambito delle direttive fissate dallo statuto.

Gli insegnamenti di tecnica e pratica sportiva sono indicati nello statuto e sono in numero uguale a quello degli insegnamenti scientifici e culturali.

Non meno di tre degli insegnamenti di tecnica e pratica sportiva debbono implicare una conoscenza diretta da parte degli allievi di una esperienza di attività sportiva che non rientri tra quelle con finalità prevalentemente agonistiche, ma sia svolta come servizio sociale ai sensi degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il consiglio d'istituto di cui al successivo articolo 21 può ritenere valide, ai fini di quanto disposto nel precedente quarto comma, esperienze dirette fatte dagli allievi in attività sportive non prevalentemente agonistiche realizzate come servizio sociale da enti o associazioni, pubbliche o private.

Art. 6.

(*Accesso agli ISEF*)

Agli ISEF possono accedere, previo concorso per titoli culturali e prove pratiche in discipline sportive, coloro i quali abbiano conseguito il diploma d'istruzione media superiore e siano dotati di sana e robusta costituzione fisica.

Al diploma di maturità di scuola media superiore, in base al quale il candidato ha presentato domanda d'accesso, ed agli altri eventuali titoli culturali oggettivamente valutabili è assegnato il 50 per cento del punteggio complessivo. Il restante 50 per cento va valutato in base ai risultati oggettivi nelle diverse prove sportive.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario, provvede a disciplinare il concorso per l'accesso agli ISEF, nel rispetto di quanto disposto nei precedenti commi.

Art. 7.

(*Programmazione delle iscrizioni*)

Il Ministro della pubblica istruzione provvede ogni anno con proprio decreto a fissare il numero delle iscrizioni, globalmente su tutto il territorio nazionale e per ciascun ISEF, onde consentire che il numero delle iscrizioni sia programmato in ragione dell'effettivo fabbisogno di diplomati.

A tal fine il Ministro:

a) valuta preventivamente la quantità dei posti di insegnante di educazione fisica che si renderanno disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) valuta le proposte che le Regioni fanno pervenire in tempo utile, dalle quali emerga una stima del numero di diplomati necessari per le attività sportive e ricreative che si presume vengano promosse e realizzate nel proprio territorio.

Tali proposte sono formulate sulla base delle iniziative delle province e dei comuni

previste in adempimento alle funzioni di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sentite le associazioni ed i centri sportivi e ricreativi, pubblici e privati, esistenti sul territorio;

c) valuta le relazioni che il CONI e gli organismi pubblici preposti allo sport agonistico fanno pervenire annualmente, in tempo utile, per la stima del numero dei diplomati di cui si presume l'impiego nei settori di rispettiva competenza.

Dai piani e dalle relazioni di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) si prescinde se non intervengono in tempo utile.

Gli ISEF, sulla base del numero delle iscrizioni loro assegnate a norma del precedente primo comma, bandiscono annualmente, secondo tempi e modalità stabiliti nei rispettivi statuti, il concorso di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

(*Statizzazione degli ISEF riconosciuti; programmazione ed istituzione di nuovi istituti*)

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 sono soppressi gli ISEF che, alla data del 1° ottobre 1979, siano stati riconosciuti ai sensi degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. In loro vece sono istituiti, nelle stesse sedi e a decorrere dallo stesso anno accademico, ISEF statali.

I patrimoni mobili ed immobili di cui sono titolari gli ISEF soppressi sono devoluti agli ISEF statali sorti in loro sostituzione. Gli stessi ISEF statali subentrano agli ISEF soppressi nei rapporti giuridici in essere al momento della soppressione.

Gli ISEF statali conservano l'uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici eventualmente assegnati da questi agli ISEF soppressi.

Per provvedere all'amministrazione degli ISEF statali, in attesa della costituzione degli organi di direzione amministrativa previsti dalla presente legge, i direttori in carica al momento della soppressione degli ISEF di

cui al precedente primo comma sono nominati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, commissari governativi, contemporaneamente alla soppressione.

Entro tre mesi dalla loro nomina una commissione composta dal commissario governativo, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da uno del Ministero del tesoro provvede alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascun ISEF soppresso e lo invia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

(*Inquadramento del personale non docente di ruolo e non di ruolo*)

Il personale amministrativo d'ordine e subalterno degli ISEF soppressi a norma del precedente articolo 8, in servizio di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge conformemente ai ruoli organici previsti dai rispettivi statuti, è inquadrato nei ruoli corrispondenti degli ISEF statali istituiti in luogo degli ISEF soppressi e l'anzianità maturata viene riconosciuta a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I servizi comunque prestati alle dipendenze dei soppressi ISEF dal personale di cui al precedente comma sono computati, a domanda dell'interessato, ai fini del trattamento di quiescenza, a norma delle leggi che disciplinano la materia.

Il personale non di ruolo non docente, assunto alle dipendenze degli ISEF soppressi a norma del precedente articolo 8, in data non anteriore al 1° ottobre 1978 ed ancora in servizio all'inizio dell'anno accademico 1980-1981, a decorrere da quest'ultima data è nominato e classificato, a domanda dell'interessato da presentare entro due mesi dall'inizio dell'anno accademico 1980-81, nelle categorie di impiegato statale non di ruolo previste dalla tabella allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, secondo il titolo di studio posseduto e le mansioni svolte, a prescindere dal requisito del limite di età.

Per la nomina ai sensi del precedente comma delle unità di personale non di ruolo è

mantenuto vacante un numero sufficiente di posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalle tabelle annesse agli statuti.

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, e fino alla definizione dei nuovi organici, è vietata l'assunzione anche temporanea di personale.

Art. 10.

(*Iscrizione degli studenti*)

Gli studenti iscritti presso gli ISEF soppressi a norma del precedente articolo 8 sono iscritti al corrispondente anno di corso presso gli ISEF statali sorti in sostituzione e gli esami sostenuti sono convalidati.

Art. 11.

(*Programmazione e istituzione di nuovi ISEF*)

All'istituzione di nuovi ISEF statali ed al riconoscimento di ISEF privati si provvede con legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le Regioni, il CONI e le più importanti associazioni sportive nazionali e sentito il Consiglio nazionale universitario, presenta al Parlamento un piano per l'istituzione di nuovi ISEF, tenendo conto prioritariamente delle esigenze delle Regioni che ne sono prive.

Art. 12.

(*Calendario dell'anno accademico*)

Il calendario per l'anno accademico degli ISEF è fissato con annuali disposizioni ministeriali.

Il consiglio d'istituto di cui al successivo articolo 21 può proporre al Ministro della pubblica istruzione, per giustificati motivi, integrazioni e modifiche al calendario.

Art. 13.

(*Docenti di discipline scientifiche e culturali*)

Per il reclutamento nonchè per lo stato giuridico ed economico dei docenti delle discipline scientifiche e culturali valgono le stesse norme in vigore per il personale docente universitario.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, è delegato ad emanare norme per il reclutamento provvisorio per il periodo intercorrente tra l'approvazione della presente legge e l'espletamento dei primi concorsi.

Art. 14.

(*Docenti di discipline di tecnica e pratica sportiva*)

Per gli insegnamenti di discipline di tecnica e pratica sportiva si provvede mediante docenti assunti attraverso concorsi pubblici per titoli ed esami riservati a quanti hanno usufruito del contratto quadriennale previsto dal successivo articolo 15.

Il Governo, su parere del Consiglio nazionale universitario, emana tempestivamente uno o più decreti aventi valore di legge per provvedere, in analogia alle norme in vigore per il personale docente universitario a:

a) istituire posti di ruolo di insegnante di discipline di tecnica e pratica sportiva;

b) determinare le procedure di concorso per la copertura dei posti di cui alla lettera *a*), prevedendo la presenza nelle commissioni di esame anche di persone altamente qualificate nelle discipline sportive.

Per lo stato giuridico ed economico del personale docente di discipline di tecnica e pratica sportiva valgono le stesse norme in vigore per il personale docente universitario.

All'espletamento del primo dei concorsi di cui al precedente primo comma si provve-

de a partire dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge e fino a quando non sarà possibile ricoprire i posti di ruolo di cui alla lettera *a*) del precedente secondo comma, mediante l'espletamento dei concorsi di cui alla successiva lettera *b*), all'insegnamento delle discipline di tecnica e pratica sportiva si provvede mediante il conferimento di comandi a docenti di educazione fisica di ruolo nelle scuole statali, purchè in possesso del diploma rilasciato dalle soppresse accademie di Roma e di Orvieto, di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, ovvero in possesso del diploma rilasciato dagli ISEF dopo la frequenza del regolare corso di studi, a norma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con esclusione di quanti hanno conseguito il titolo ai sensi delle leggi 24 ottobre 1966, n. 932, e 19 ottobre 1970, n. 832.

Art. 15.

(*Contratti quadriennali di formazione per le discipline di tecnica e pratica sportiva*)

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione deve essere previsto un apposito capitolo di bilancio per consentire agli ISEF la stipulazione di contratti di ricerca scientifica e di addestramento didattico nel campo delle discipline di tecnica e pratica sportiva di cui al precedente articolo 4.

I contratti possono essere stipulati da ogni ISEF con persone fornite dei diplomi richiamati nel quinto comma del precedente articolo 14 o del diploma di cui al precedente articolo 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle discipline di tecnica e pratica sportiva previste dagli statuti e sulla base del numero degli studenti iscritti ad ogni ISEF, sentito il Consiglio nazionale universitario, determina il numero dei contratti che ogni ISEF può stipulare e stanzia la cifra occorrente.

Con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro

della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario, vengono fissate le norme per la disciplina delle procedure concorsuali ai fini della stipulazione dei contratti di cui ai commi precedenti, con particolare riguardo:

a) alla formazione della commissione esaminatrice;

b) ai criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame dei candidati.

La durata dei contratti di cui ai commi precedenti è quadriennale, divisa in due bienni, con una prova d'esame selettiva alla fine del primo e del secondo biennio.

Il consiglio d'istituto di cui al successivo articolo 21 può indicare persone altamente qualificate nelle attività sportive da utilizzare, con apposite convenzioni approvate dal Ministro della pubblica istruzione, per la formazione dei contrattisti di cui al presente articolo.

Il corso di studi verrà definito dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Art. 16.

(*Autonomia statutaria degli ISEF*)

Lo statuto di cui al precedente articolo 2 è deliberato dal consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 19, ed è approvato dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario. Su proposta del Ministro viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo statuto disciplina l'autonomia amministrativa e didattica di cui al precedente articolo 2, secondo il disposto delle precedenti norme che rinviano alle disposizioni statutarie; provvede ad individuare, in ragione dei corsi e delle materie di insegnamento, i fini della ricerca scientifica da realizzare; organizza la struttura amministrativa interna dell'ISEF; individua gli obblighi gravanti sui docenti relativamente all'orario scolastico stabilito per le lezioni ed esercitazioni e quelli di partecipazione alle commissioni di

esami ed alle funzioni accademiche connesse all'insegnamento; disciplina la frequenza ai corsi, le modalità di pagamento delle tasse di iscrizione e le modalità di svolgimento degli esami di profitto e dell'esame finale di diploma da parte degli studenti.

Art. 17.

(*Organi degli ISEF*)

Sono organi degli ISEF:

a) il preside;

b) il consiglio di amministrazione;

c) la giunta esecutiva;

d) il consiglio di istituto.

Art. 18.

(*Preside*)

Il preside ha la rappresentanza legale dell'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva ed il consiglio d'istituto; cura il buon andamento amministrativo e didattico dell'istituto; invia, al termine dell'anno accademico, una relazione, approvata dal consiglio di amministrazione e, per la parte didattica, dal consiglio d'istituto, al Ministro della pubblica istruzione sul funzionamento dell'istituto durante l'anno, sull'andamento didattico, sul risultato degli esami e su ogni altro argomento che ritenga utile segnalare; esercita gli altri compiti che gli vengono affidati con lo statuto di cui al precedente articolo 2.

Il preside è eletto, ai sensi dello statuto di cui all'articolo 2, dal consiglio d'istituto fra i docenti di discipline scientifiche e culturali o di discipline di tecnica e pratica sportiva assunti con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 14.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 19.

(*Consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica dell'istituto.

Esso si compone:

a) del preside dell'istituto, che lo presiede;

b) di undici docenti;

c) di un titolare di contratto di cui al precedente articolo 15;

d) di quattro studenti;

e) di un membro designato dalla Regione;

f) di un membro designato dal comune in cui ha sede l'ISEF;

g) del direttore amministrativo, che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario del collegio.

Tutti i membri sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione e durano in carica tre anni.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono essere eletti secondo criteri fissati nello statuto, fatto salvo il principio del voto limitato e della sua segretezza.

Lo statuto di cui al precedente articolo 2 disciplina le modalità di convocazione e di riunione del consiglio di amministrazione e stabilisce le funzioni amministrative, economiche e contabili ad esso spettanti.

Art. 20.

(*Giunta esecutiva*)

La giunta esecutiva svolge compiti di preparazione dei lavori del consiglio di amministrazione e di esecuzione delle delibere del medesimo, secondo quanto disposto dallo statuto di cui al precedente articolo 2. Essa è composta dal preside, che la presiede, e da tre membri eletti dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno.

Lo statuto disciplina l'attività della giunta esecutiva, nonchè le modalità della sua elezione.

Art. 21.

(*Consiglio d'istituto*)

Il consiglio d'istituto è l'organo di direzione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca scientifica dell'istituto.

Esso è composto dai docenti delle discipline scientifiche e culturali e delle discipline di tecnica e pratica sportiva, nonchè di un professore a contratto, un contrattista di cui all'articolo 15 della presente legge, un rappresentante del personale non docente e due studenti, eletti dalle rispettive componenti secondo criteri definiti dallo statuto, rispettando il principio della rappresentanza proporzionale delle diverse liste e la segretezza del voto.

Provvede alla ripartizione degli insegnamenti ed alla loro copertura sia con docenti di ruolo sia con docenti a contratto. Delibera inoltre la stipulazione dei contratti di cui all'articolo 15. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma delibera con la presenza della sola componente docente.

Lo statuto disciplina la convocazione e le riunioni del consiglio d'istituto nonchè le modalità di esercizio delle sue funzioni.

Art. 22.

(*Diritto allo studio*)

Le funzioni amministrative in materia di assistenza in favore degli studenti degli ISEF nonchè eventuali strutture e il relativo personale sono trasferite alle Regioni in cui gli ISEF hanno sede.

Le Regioni disciplinano con proprie leggi tali funzioni in modo da esercitarle in armonia ed in coordinamento con le funzioni loro trasferite in base all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prevedendo anche, ove possibile, l'utilizzazione delle strutture universitarie, previa convenzione con le Università.

Art. 23.

(*Norma transitoria*)

Gli studenti di ISEF privati, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge abbiano inoltrato domanda di parifica da almeno un triennio, possono chiedere la iscrizione al corso di cui al precedente articolo 3, mediante una verifica, anche con pro-

va d'esame, degli studi compiuti e della preparazione conseguita. La verifica è effettuata dal consiglio d'istituto sulla base di criteri fissati dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Art. 24.

(*Norme finanziarie*)

Al normale funzionamento degli ISEF statali si provvede:

a) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza corrisposte dagli allievi;

b) con la rendita dei rispettivi patrimoni;

c) mediante riduzione di lire 3.000 milioni dell'accantonamento previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce « Amministrazioni diverse — Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti »;

d) mediante stanziamento di lire 1.000 milioni annui per la ricerca scientifica.

Gli stanziamenti effettuati dallo Stato nel proprio bilancio o dagli ISEF in favore dell'assistenza agli studenti degli istituti medesimi sono annullati e le rispettive somme sono devolute alle Regioni per far fronte alle funzioni di cui al precedente articolo 22.